



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. Liquidazione del patrimonio n. 2/2021 – [REDACTED]

Il Giudice Designato

letta l'istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e segg., legge n. 3/2012, presentata dalla ricorrente [REDACTED] e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Donato Mazzenga, nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14 ter, legge n. 3/2012;

ritenuto che infatti la relazione dell'OCC è completa e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art 14 terdecies;

ritenuto che a seguito di una più attenta disamina degli atti non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7 comma 2 della legge n. 3/2012, ipotizzate *prima facie* dal decreto di fissazione udienza: invero, le ultime riforme hanno escluso la fallibilità dei soci delle società per le quali è prevista la limitazione di responsabilità, così che – considerato che l'art. 147 l. fall. in quanto norma eccezionale non è suscettibile di applicazione analogica – deve escludersi il fallimento del socio di società di capitali che abbia controllato tale società come amministratore di fatto. Si ritiene, piuttosto, che eventuali comportamenti di superamento dello schermo societario possano dar vita ad un'autonoma attività di impresa di finanziamento e/o di gestione diversa e distinta dall'attività di impresa della società di capitali dominata, che si affianca a quest'ultima. Pertanto – e sempre che ricorrano i requisiti fissati dall'art. 2082 c.c. (organizzazione, sistematicità e metodo economico) – il socio sovrano, nonché amministratore di fatto, potrà rispondere come titolare di un'autonoma impresa commerciale individuale per le obbligazioni dalla stessa contratte nello svolgimento dell'attività fiancheggiatrice della società di capitali ed in quanto tale potrà fallire sempreché si accerti l'insolvenza della sua impresa. Nel caso di specie in capo alla ricorrente, pur avendo questa rivestito la qualifica di socio all'85%, nonché di amministratore unico della società [REDACTED] – dichiarata fallita con sentenza di questo Tribunale n. [REDACTED] del [REDACTED] – non sussistono tutti i presupposti per poterla ritenere un imprenditore commerciale fallibile, in quanto tale escluso dalla normativa sul sovraindebitamento, in mancanza di una adeguata organizzazione di impresa e di un metodo economico e non essendo sufficiente la sola sistematicità delle operazioni di finanziamento della società poi dichiarata fallita;



ritenuto di potersi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, così come attestata dal professionista designato nella relazione particolareggiata ex art. 14 ter, co. 3, l. cit.; nella relazione sono inoltre descritte, oltre alle cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, le operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, la inesistenza di atti impugnati dai creditori; rilevato, che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore all'OCC già nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Cassino; tale continuità appare, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

ritenuto, infine, che nel patrimonio oggetto di liquidazione di cui alla presente procedura non rientri il bene identificato al NCEU di Isola del Liri (Fr), fg. 15, part. 255, sub. 2, in quanto già oggetto di aggiudicazione nella procedura esecutiva di questo Tribunale r.g.e.i. n. 64/2011, che può proseguire limitatamente a tale bene;

p.q.m.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] ex art. 14 ter, legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore il dott. Donato Mazzenga;
- 3) dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) ordina la pubblicazione del decreto nella sola parte dispositiva sul sito internet di questo Tribunale;
- 5) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 6) dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;
- 7) dispone, altresì, che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;
- 8) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se la debitrice vi è iscritta.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC. E da parte di quest'ultimo ai creditori.

Cassino, 21/01/2022

Il G.D. Lorenzo Sandulli

